Conclusioni

La Commissione si pregia di chiedere che la Corte voglia:

(i) Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riduce l'importo di base dell'ammenda comminata a SLM stabilendo che la decisione impugnata non aveva tenuto conto del fatto che, per una parte dell'infrazione, la SLM non ha partecipato all'aspetto esterno del Club Italia;

(ii) Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riduce l'importo dell'ammenda a carico di SLM a EUR 1,956 milioni, cancellando l'ammenda fissata a carico della SLM in solido con Ori Martin;

(iii) Nell'esercizio della propria competenza di piena giurisdizione, ricalcolare l'ammontare dell'ammenda da infliggere, conformemente a quanto chiesto dalla Commissione;

(iv) Condannare le ricorrenti in primo grado alle spese relative al giudizio.

Motivi e principali argomenti

(i) Il Tribunale è incorso in un vizio di denaturazione dei fatti nel considerare erroneamente che l'importo di base dell'ammenda comminata dalla decisione impugnata a carico di SLM fosse di EUR 19,8 milioni, anziché di EUR 15,965 milioni come stabilito dalla seconda decisione di rettifica, dei quali EUR 14 milioni in solido con Ori Martin.

(ii) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto relativo all'applicazione delle regole in materia di responsabilità solidale per le ammende e al calcolo del massimale del 10 %, nella misura in cui ha fissato l'ammontare finale dell'ammenda di cui SLM è responsabile a EUR 1,956 milioni in applicazione del limite legale del 10 % del fatturato globale di SLM nell'anno di riferimento di cui all'art. 23(2) del regolamento (CE) n. 1/2003 ([1]). Nella situazione di specie, la sentenza avrebbe dovuto indicare che SLM non era solo tenuta al pagamento di EUR 1,956 milioni a titolo individuale ma anche di EUR 13,3 milioni supplementari, in solido con Ori Martin. Infatti, il calcolo dei massimali doveva essere fatto in modo distinto per SLM, a titolo individuale, relativamente al periodo di partecipazione all'infrazione nel quale non era controllata da Ori Martin (il massimale relativo al volume d'affari mondiale di SLM), e, per SLM in solido con Ori Martin, per il periodo nel quale la società figlia era controllata dalla madre (il massimale relativo al volume d'affari mondiale di Ori Martin, che nella specie non è stato raggiunto).

([1]) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 ottobre 2015 — Gert Folk

(Causa C-529/15)

(2015/C 406/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Gert Folk

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva 2004/35/CE ([1]) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 140 del 5 giugno 2009, pag. 114) (Direttiva sulla responsabilità ambientale), si applichi anche a danni che, pur verificandosi dopo la data indicata nel suo articolo 19, paragrafo 1, derivano dal funzionamento di un impianto (centrale idroelettrica) che sia stato autorizzato e attivato prima di tale data e sono coperti da un'autorizzazione in conformità alla normativa in materia di acque.

2) Se la direttiva sulla responsabilità ambientale, in particolare gli articoli 12 e 13, osti a una disposizione nazionale che impedisce ai titolari di una licenza di pesca di avviare una procedura di riesame ai sensi dell'articolo 13 della medesima direttiva, in relazione a un danno ambientale a norma dell'articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva.

3) Se la direttiva sulla responsabilità ambientale, in particolare l'articolo 2, punto 1, lettera b), osti a una disposizione nazionale che escluda dal concetto di «danno ambientale» un danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque interessate, qualora il danno sia coperto da un'autorizzazione in applicazione di una disposizione di legge nazionale.

4) In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Nei casi in cui, nel contesto dell'autorizzazione concessa secondo le disposizioni nazionali, non siano stati esaminati i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE (o la relativa trasposizione nazionale), se, nell'accertare l'esistenza di un danno ambientale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva sulla responsabilità ambientale, si debba direttamente applicare l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, e verificare se siano soddisfatti i criteri previsti da detta disposizione.

([1]) GU L 143, pag. 56., nella versione modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 102, pag. 15), nonché dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140, pag. 114).